

INDICE

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 modif. dal D.Lsg.149/2022 (“riforma Cartabia”)	1
Relazione illustrativa D.lgs.149/2022	22
Legge Delega 26 novembre 2021 n. 206	46
Testo D.Lgs. 28/2010 precedente alla Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022.....	46

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53)

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (aggiornato alla Legge 192/2014, di conversione del decreto legge 132/2014, al D.lgs.149/2022 (Riforma Cartabia) e alla Legge di Bilancio 197/2022.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a)** mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b)** mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c)** conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d)** organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- e)** registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2

Controversie oggetto di mediazione

- 1.** Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
- 2.** Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

- 1.** Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.
- 2.** Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- 3.** Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
- 4.** La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8- bis

Art. 4

Accesso alla mediazione

- 1.** La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza di mediazione.
- 2.** La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
- 3.** All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

- 1.** Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
- 2.** Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
- 3.** Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»;

Art. 5-bis

(Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter

(Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)

1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato

nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater

(Mediazione demandata dal giudice)

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies

(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Art. 5-sexies

(Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)

1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2. L'istanza di

mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5- quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89

Art. 8

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. L'istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate, a cura dell'organismo, alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono

delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Art. 8-bis

(Mediazione in modalità telematica)

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 11-bis

(Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
- 1-bis.** In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 12-bis

(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)

- 1.** Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
- 2.** Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- 3.** Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- 4.** Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 13

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

- 1.** Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
- 2.** Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
- 3.** Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840- bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

«CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

(Condizioni reddituali per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

(Istanza per l'ammissione anticipata)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

(Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies

(Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies

(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies

(Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli, di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies

(Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è autorizzata la spesa di 2,083 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.
2. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste dal presente articolo che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE

Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

- a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
- b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
- c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.»;

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione.

Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del

codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.

Con lo stesso decreto, in conformità all'articolo 16-bis, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16-bis

Enti di formazione

1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennità

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
- d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
- f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata istituito nello Stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Art. 20

Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto

un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla arte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo. La documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 54.453.540 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

Legge 14 gennaio 1994, n. 20

Art. 1. Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi

vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-01.bis. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Del D.DLG 149/2022 modificate dalla legge di bilancio n.197/2022

Art. 35.

Disciplina transitoria 1.

Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2- 10 (omissis, ndr)

Sezione II

Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita

ART. 41

(Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, *comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb)**, entrano in vigore il 30 giugno 2023.

2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall' articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.

3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n.180/2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.

3-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023**

4. *Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l),* si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. (questo comma riguarda la negoziazione assistita, ndr)*

** modifiche in corsivo introdotte dalla legge di bilancio n. 197/2022*

ART. 42

(Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 43

(Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa)

1. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui agli articoli 15-duodecies, 17, comma 9, e 20, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto ai predetti limiti di spesa provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.

ART. 44

(Norma di coordinamento)

1. Le parole «articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite, dal 30 giugno 2023, dalle parole «articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»

Il D.Lgs 149/2022 ha anche modificato l'art.8 della Legge 14.01,1994 n. 20. Il testo con le modifiche in corsivo diventa il seguente (ndr):

Art. 8. Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. *In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.*»

Legge di Bilancio n. 197/2022, art.1 comma 380 che modifica il D.lgs.149/2022

Art. 1, Comma 380.

Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Art. 35. –(Disciplina transitoria) – 1.Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),g), h), t), u), v), z), aa)e bb),»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

Relazione illustrativa D.lgs.149/2022

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

Si precisa che la relazione ricomprende anche altre materie oggetto di riforma e che nella parte sottostante viene riportato lo stralcio della relazione illustrativa e gli articoli che si riferiscono alla sola mediazione civile.

Il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 è disponibile in Banca Dati della Mediazione Civile <https://www.adrmedyapro.it/Formazione/viewdoc/5778>

Relazione illustrativa

Introduzione

Il presente schema di decreto legislativo è emanato in attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

A tal fine, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

La complessità dell'intervento rispetto al sistema delle fonti si giustifica in ragione del fatto che una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziari e stragiudiziali interessati dalla riforma presuppone, come del resto la stessa legge delega prevede e autorizza (articolo 1, comma lett. a)), un'attenta opera di “coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega” “operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie”.

Proprio il metodo della “novella” che, pur di ampio respiro, non è integralmente sostitutiva del codice e delle altre fonti che contribuiscono a determinare l'ordinamento processuale civile, ha reso dunque necessaria un'attenta e capillare opera di riordino e coordinamento tra le nuove norme e quelle non investite dalla riforma.

Dal punto di vista temporale, il presente schema di decreto legislativo viene presentato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR, al quale la presente riforma, come le ulteriori poste in essere nel generale settore della giustizia, è strettamente correlata.

Dal punto di vista delle finalità, l'intero impianto del decreto legislativo tende a perseguire i tre obiettivi sopra descritti, posti dalla delega quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento.

Per raggiungere tali obiettivi, il decreto legislativo si sviluppa attraverso molteplici aree tematiche, che nel loro complesso sono rivolte a tenere conto delle necessità di intervento sul processo ordinario di cognizione, nei differenti gradi nei quali lo stesso si articola, e negli ulteriori riti e modelli speciali propri del sistema processuale civile nei quali maggiormente la delega ha individuato la necessità di un cambiamento, anche attraverso le correlate misure ordinamentali e organizzative e ulteriori interventi normativi finalizzati a operare al di fuori del contesto processuale stricto sensu considerato, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare.

In questa prospettiva, i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione enunciati nell'incipit della delega, pur mantenendo ciascuno una loro specificità, operano sovente, all'interno delle singole innovazioni proposte, in forma congiunta, contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale, che rappresenta una sorta di unitaria "stella polare" di riferimento nel sistema della giustizia civile.

Si avrà modo di dettagliare in seguito, in relazione alle singole disposizioni innovate, le ragioni che giustificano i diversi interventi posti in essere.

In via di sintesi, per quanto riguarda i molteplici settori interessati dalla riforma, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare comma 4 e comma 15), lo schema di decreto legislativo interviene innanzitutto proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell'arbitrato.

Per la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (comma 4, lett. a), l. n. 206/2021), rideterminata l'area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la scelta ponderata tracciata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata (comma 4, lett. b), l. n. 206/2021) e data attuazione agli ulteriori principi contenuti nel comma 4 l. n. 206/2021 relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi.

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, la stessa è stata valorizzata riconoscendone l'esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti (in particolare nell'ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro, o attraverso la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, alle quali va aggiunta l'ulteriore fondamentale modifica, già direttamente introdotta dal comma 35 l. n. 206/2021 con norma immediatamente precettiva, relativa alla possibilità di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica della

condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti). Sempre nell'ambito della negoziazione assistita è stata poi introdotta l'importante previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto

della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale (comma 4, lett. s), l. n. 206/2021). Si tratta di una innovazione importante, che apre a nuovi scenari nella fissazione dei fatti anche ai fini dell'eventuale futuro

giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita e contribuisce a realizzare, se non già una vera e propria "giurisdizione forense" (giacché il sintagma è per sua natura ossimorico), quanto meno una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati.

Infine, per quanto riguarda l'arbitrato, che, costituendo a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, può considerarsi alternativo unicamente al processo ordinario di cognizione, oltre alle ulteriori innovazioni di cui si darà conto, in attuazione dei principi della delega, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello degli ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini.

Gli interventi sopra tratteggiati e gli ulteriori indicati nello schema di decreto legislativo permetteranno quindi di ricorrere con maggiore effettività alle forme di giustizia complementare, dando così un vantaggio diretto e immediato ai consociati e l'ulteriore indiretto apprezzabile effetto di alleggerimento del ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Sempre in relazione all'obiettivo di semplificazione sono contenuti molteplici interventi relativi all'assetto del giudizio di primo grado, che spaziano dalla ripartizione delle competenze alla struttura degli organi giudiziari, con una rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace (in attuazione del principio indicato nel comma 7, lett. b), l. n. 206/2021) e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale (in attuazione del principio indicato nel comma 6, lett. a), l. n. 206/2021).

Le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali, dal legislatore delegante ulteriormente specificati nell'intento di "assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo" (comma 5, lett. a), l. n. 206/2021). Si è a tal fine intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

La complessiva scansione dell'iter giudiziale è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (comma 17, lett. n), l. n. 206/2021) e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l'obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza (comma 5, lett. i), l. n. 206/2021) e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l'udienza per l'assunzione delle prove (comma 5, lett. i), l. n. 206/2021).

Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione (comma 5, lett. l), l. n. 206/2021).

Il decreto legislativo ha poi inteso realizzare la semplificazione dei procedimenti attraverso il rafforzamento di un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile) denominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un'attività istruttoria non complessa (comma 5, lettera n), l. n. 206/2021). E ancora, sono stati introdotti provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3) del codice di procedura civile (comma 5, lettera o), l. n. 206/2021).

La riforma contiene numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni. In relazione al giudizio di appello è stata prevista, inter alia, una rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell'attuale disciplina dei "filtri" nelle impugnazioni, prevedendo per l'appello che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile (comma 8, l. n. 206/2021).

Per il giudizio in Cassazione sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all'ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (comma 9, lettera e), l. n. 206/2021) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto (comma 9, lett. g), l. n. 206/2021).

Sempre nell'ambito del sistema delle impugnazioni è stata introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente (comma 10 l. n. 206/2021).

Ed è sempre l'obiettivo della semplificazione, e con essa di una più incisiva effettività, ad avere ispirato gli interventi effettuati sul processo del lavoro (comma 11 l. n. 206/2021), sul processo esecutivo (comma 12 l. n. 206/2021), nonché alcuni interventi sui procedimenti speciali, in particolare nell'ambito della giurisdizione volontaria, riconoscendo la possibilità di delegare determinate funzioni, oggi necessariamente attribuite al giudice, anche a professionisti (in primis, i notai, comma 13, lett. b), l. n. 206/2021)).

Infine, rilevanti innovazioni sono state introdotte nel settore del diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali, in assenza di un disegno organico e unitario. Tale realtà si è rivelata nel tempo come un fattore di criticità sotto molteplici profili, dalla individuazione per la parte delle forme necessarie per dare avvio al procedimento, alla stessa organizzazione dei carichi per gli uffici giudiziari, per tacere infine dei diversi gradi di tutela talvolta anche incongruamente

attribuiti a fattispecie analoghe quando non del tutto omologhe. In attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è quindi inteso realizzare, secondo un'inversione di tendenza rispetto al passato, un modello unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni) (comma 23, l. n. 206/2021). Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

Ma la riforma non si limita a intervenire sui diversi settori del processo civile.

La stessa introduce norme che potrebbero essere definite come "trasversali", occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressoché tutti i settori della giustizia. A tal fine, e in primo luogo, in ossequio a un'esigenza sempre più avvertita che risponde del resto anche alle mutate modalità di ogni forma di relazione e di comunicazione, nella generale finalità di aumentare la digitalizzazione nell'amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo l'estensione e il rafforzamento del processo civile telematico nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione (comma 17, lettere a) – c) e h), l. n. 206/2021), la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato (comma 17, lettera f), l. n. 206/2021), e la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o siano sostituite dalla modalità cd. a trattazione scritta, dallo scambio di note (comma 17 lett. l), l. n. 206/2021).

Anche i profili strettamente organizzativi, fondamentali nel quadro di una compiuta riforma della giustizia, devono essere tenuti in debita considerazione. In questa prospettiva la valorizzazione della figura e della composizione dell'ufficio per il processo che la legge delega ha sottolineato, incaricato del necessario supporto al giudice che dovrà decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa e diversamente articolato avanti al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione (in relazione alle specificità proprie dei giudizi che si svolgono avanti ai singoli organi giudiziari), è stata demandata, per le sue specificità, ad altro decreto legislativo.

Infine, lo schema di decreto legislativo che viene presentato si caratterizza anche per aver posto l'accento, attraverso molteplici disposizioni che seguono gli snodi fondamentali del processo ordinario e dei procedimenti speciali, sulla dimensione valoriale del processo, sottolineando il ruolo

fondamentale di alcuni principi, quali quelli della chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice (comma 17, lettere d) ed e), l. n. 206/2021) e quello della collaborazione tra le parti e il giudice. In questa prospettiva, anche attraverso una rimeditata e più puntuale applicazione degli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice (in primis, nella definitiva liquidazione delle spese di lite, nell'applicazione delle diverse forme di condanna di cui all'art. 96 c.p.c.), ma anche nella stessa valutazione del comportamento processuale ai fini della decisione, si è inteso rafforzare i principi di lealtà, trasparenza che devono improntare il giusto processo.

Capo IV Modifiche alle leggi speciali

Sezione I Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

Art. 7 – (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

Comma 1

Lettera a)

L'articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 è stato modificato, con l'aggiunta delle parole "e di conciliazione" al fine di chiarire che esso ricomprende anche le procedure di conciliazione, previste per legge, nelle carte dei servizi elaborate e pubblicizzate dai soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici procedure non solo di reclamo. La modifica è pertanto necessaria per armonizzare la disciplina vigente con l'evoluzione delle carte dei servizi che tende ad ampliare gli strumenti di tutela per gli utenti in caso di violazione degli standard di qualità garantiti, includendo il procedimento di conciliazione.

La modifica appare necessaria anche nel contesto del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della legge delega (che impone l'ampliamento dei casi di ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla procedura di mediazione), in quanto volto a chiarire che le disposizioni del d.lgs. n.28 del 2010 non precludono alle parti di avvalersi di tali procedure.

Lettera b)

Gli interventi sull'articolo 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 hanno imposto di effettuare un richiamo ad esso nell'articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 al fine di chiarire che il procedimento di mediazione, secondo il regolamento dell'organismo, deve comunque essere conforme all'articolo 8.

L'articolo 3, comma 2, è stato modificato al fine di chiarire che il regolamento dell'organismo deve assicurare anche l'indipendenza del mediatore, in coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 14.

Infine, al comma 4 si è previsto che la previsione di far svolgere la mediazione con modalità telematiche, contenuta nel regolamento dell'organismo di mediazione, debba essere conforme a quanto previsto dal nuovo articolo 8-bis.

Lettera c)

Conformemente al criterio di cui al comma 4, lettera e), relativo al riordino della procedura di mediazione, sono state introdotte modifiche all'articolo 4 del d.lgs. n. 28 del 2010. Nello specifico, al comma 1 è stato precisato che la domanda di mediazione è presentata da una delle parti all'organismo di mediazione competente, individuato sulla scorta dei criteri dettati dalla legge o su accordo delle parti. Si è poi ritenuto di sopprimere la distinzione tra domanda e istanza di mediazione (quest'ultima relativa al documento contenente la domanda), di scarsa utilità pratica ma foriera di confusione, e di fare riferimento, in maniera uniforme in tutto il decreto legislativo n. 28 del 2010, alla domanda di mediazione.

Al comma 2 è stato, quindi, pure soppresso il riferimento all'istanza, e inserito un riferimento alla domanda di mediazione. Il comma 3 è stato modificato per coordinamento con la nuova numerazione dei commi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Lettera d)

Il principio di delega impone l'ampliamento dei casi di ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla procedura di mediazione. Si è quindi modificato l'articolo 5 d.lgs. n. 28 del 2010, lasciandovi la disciplina relativa alla

mediazione come condizione di procedibilità stabilita ex lege per alcune categorie di controversie, e spostando in altri articoli la disciplina relativa alla mediazione demandata e alla mediazione prevista dallo statuto o dell'atto costitutivo dell'ente. L'ampiezza delle modifiche ha imposto una sostituzione dell'articolo 5, che prevede quanto segue. Il comma 1 individua le controversie in relazione alle quali si richiede alle parti di esperire il tentativo di mediazione, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Oltre alle categorie già previste, sono aggiunte le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

La restante disciplina contenuta nel precedente comma 1-bis è stata in parte soppressa e in parte sostituita con una nuova e più razionale collocazione delle relative disposizioni. Non si è ritenuto di inserire interventi di carattere generale per l'armonizzazione di tutta la normativa applicabile in materia di procedure stragiudiziali e la sua collocazione in un testo unico sugli strumenti complementari alla giurisdizione, come previsto dalla lett. b), comma 4, articolo 1 della legge delega, considerato che la lettera b), comma 4, articolo 1, della legge 206 del 2021, subordina tale attività normativa al monitoraggio, da svolgere nell'arco di un quinquennio, da effettuare sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria.

Al comma 2 trova più chiara collocazione quanto precedentemente previsto nel secondo e quarto periodo del comma 1-bis, in ordine ai rapporti tra la procedura di mediazione obbligatoria e il processo. Il comma ribadisce, quindi, che il previo esperimento della mediazione nei casi di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che quando tale condizione non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale, la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta, fermo restando il potere di rilievo officioso in capo al giudice, da esercitarsi entro la prima udienza.

Si è inoltre precisato che quando la mediazione non risulti esperita, oppure risulti esperita ma non conclusa, il giudice debba fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della procedura di mediazione, fissato dall'articolo 6. È stato meglio chiarito, rispetto al testo previgente, che il giudice, a tale successiva udienza, se constata che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, dichiara l'improcedibilità della domanda.

Il comma 3 riprende quanto previsto nel primo periodo del previgente comma 1-bis e prevede che le parti, per assolvere alla condizione di procedibilità di cui al comma 1, possono anche esperire le procedure specificamente previste nelle lettere da a) a d). Il comma 4 prevede che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tale condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Il comma 5 sancisce il principio secondo cui la pendenza della condizione di procedibilità non preclude il ricorso al giudice per chiedere l'adozione di procedimenti cautelari e urgenti, né preclude la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 6 indica i casi a cui non opera la condizione di procedibilità prevista dal comma 1. Rispetto al testo previgente, sono state apportate modifiche di coordinamento dovute all'inserimento della disciplina della mediazione demandata dal giudice nell'articolo 5-quater ed è stata inserita la disposizione contenuta nella lettera h) finalizzata a chiarire che tra le azioni giudiziali che non sono precluse dalla pendenza della condizione di procedibilità ai sensi del comma 1 è compresa anche l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Lettera e)

In attuazione dei criteri di delega e dell'esigenza di un intervento sistematico, sono stati introdotti gli articoli da 5-bis a 5-sexies, illustrati di seguito. Nei casi di mediazione obbligatoria, quando il procedimento è iniziato nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto alle quali non vige la regola della improcedibilità che opera, invece, solo nell'eventuale fase di opposizione, come richiesto dal legislatore delegante con il criterio di cui alla lettera d) del comma 4, è stata individuata la parte che è tenuta a soddisfare la condizione di procedibilità, una volta sollevata la relativa eccezione. L'articolo 5-bis d.lgs. n. 28 del 2010 è stato aggiunto per attuare tale principio di delega.

Si prevede che quando una delle azioni previste dall'articolo 5, comma 1, è proposta con ricorso monitorio, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. La conseguenza processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste, ove il giudice ne verifichi l'inerzia, nella declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e liquidazione delle spese.

Si è inoltre previsto, per scongiurare problemi interpretativi, che in tali ipotesi il giudice possa procedere al rilievo di improcedibilità (entro la prima udienza) solo dopo avere provveduto, se tale richiesta è stata formulata entro la prima udienza, sulle istanze di adozione dei provvedimenti provvisori di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Con riferimento all'articolo 5-ter, in attuazione del criterio di delega contenuto nella lettera h), sono state introdotte modifiche alla disciplina applicabile all'amministratore di condominio, al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione. L'articolo 5-ter, rubricato "Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio", è stato introdotto al fine di prevedere che l'amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea, a seconda dei casi, il verbale contenente il testo dell'accordo di conciliazione individuato dalle parti, o la proposta conciliativa del mediatore. L'assemblea dovrà quindi manifestare la propria volontà di aderirvi, (con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile) entro il termine fissato nella proposta di accordo, decorso inutilmente il quale la conciliazione s'intende come non conclusa.

L'articolo 5-quater d.lgs. n. 28 del 2010 colloca in apposito articolo la disciplina della mediazione demandata dal giudice, precedentemente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 5 che, a seguito degli interventi di razionalizzazione previsti, si prevede sia dedicato alla disciplina dei casi di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie elencate nel relativo comma 1 e ai rapporti con il processo. Il comma 1 chiarisce, rispetto all'originaria formulazione, che il giudice, quando demanda le parti in mediazione, deve provvedere con ordinanza motivata, nella quale potrà dare atto delle circostanze considerate per l'adozione del provvedimento e fissare la successiva udienza. Oltre al riferimento alla natura della causa, allo stato dell'istruzione e al comportamento delle parti, si è ritenuto di inserire una clausola di chiusura ("ogni altra circostanza") idonea a consentire al giudice di dare adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione. Si è altresì ritenuto, anche in coordinamento con le modifiche apportate alla fase conclusiva del processo ordinario, di prevedere che il giudice possa demandare le parti in mediazione fino alla precisazione delle conclusioni. Il comma 2 precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e prevede l'applicazione, anche in questo caso, della disciplina dettata all'articolo 5, commi 4 (che prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata quando le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro), 5 (che fa salva la concessione delle misure cautelari ed urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale, in pendenza della condizione di

procedibilità) e 6 (che disciplina il diverso operare della condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del tentativo di mediazione nei particolari procedimenti ivi elencati).

Il comma 3 prevede espressamente che il mancato esperimento della procedura di mediazione, accertato dal giudice all'udienza fissata nell'ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale. Con riferimento all'articolo 5-quinquies d.lgs. n. 28 del 2010, il criterio di delega di cui alla lettera o) prevede la valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice. In attuazione di tale criterio, si è ritenuto necessario, in primo luogo, intervenire in ottica di riordino e razionalizzazione della disciplina processuale della mediazione demandata; in secondo luogo, sono state introdotte precise disposizioni in materia di formazione del magistrato, tracciabilità e valutazione delle ordinanze di mediazione demandata e delle controversie definite ad esito del successivo procedimento di mediazione; in terzo luogo, è stata introdotta la possibilità per il capo dell'ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con soggetti esterni agli uffici giudiziari al fine di incentivare l'uso della mediazione. L'articolo 5-quinquies si compone dei seguenti quattro commi.

Il comma 1 disciplina i doveri del magistrato nella cura della propria formazione e aggiornamento in materia di mediazione, con la frequentazione di corsi, anche decentrati, organizzati dalla Scuola superiore di magistratura. Nel rispetto dell'autonomia istituzionale e organizzativa della Scuola superiore di magistratura viene rimessa a tale ente l'individuazione di una adeguata offerta formativa periodica, così come viene lasciata all'autonomia e responsabilità del singolo magistrato la scelta di partecipare a tali corsi.

Il comma 2 disciplina gli incentivi al magistrato che sceglie di curare una specifica formazione in materia di mediazione e che in concreto utilizza lo strumento della mediazione demandata per la migliore definizione del contenzioso pendente. Si prevede espressamente, con richiamo ai criteri previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, che tali attività siano indicative dell'impegno, capacità e laboriosità del magistrato, rilevanti sul piano delle valutazioni previste dal citato decreto legislativo. Il comma 3 prevede che le ordinanze di mediazione demandata siano oggetto di specifica rilevazione

statistica, necessaria al fine della concreta applicazione dei criteri di valutazione di professionalità del magistrato prevista dal comma 2, in modo tale da consentire di associare l'adozione dell'ordinanza di mediazione demandata con l'abbandono della stessa lite, quale elemento indicatore dell'intervenuta soluzione della controversia mediante composizione stragiudiziale in sede di mediazione.

Il comma 4, nell'ottica di valorizzare tutti i rapporti di collaborazione istituzionale necessari per dare impulso alla cultura della mediazione, prevede che il capo dell'ufficio giudiziario, nell'ambito dei propri compiti, possa promuovere progetti di collaborazione in questa materia con altri soggetti, senza aggiuntivi oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione è formulata in modo ampio, al fine di rispettare la discrezionalità organizzativa dei capi degli uffici, cui è rimessa la scelta in concreto di modi e tempi per il suo esercizio.

Nel contesto generale del riordino della procedura di mediazione (previsto dalla lettera e) del comma 4) si è deciso di collocare in un apposito articolo 5-sexies d.lgs. n. 28 del 2010 la vigente disciplina della mediazione obbligatoria alla quale le parti si vincolano con apposita espressione di volontà, inserendola in apposita clausola contrattuale o statutaria. L'articolo 5-sexies viene, quindi, introdotto per dare adeguata e più razionale collocazione al soppresso comma 5 dell'articolo 5, e disciplina l'ipotesi in cui le parti, con apposita clausola contrattuale o statutaria, si impegnino a esperire, prima di adire il giudice, la procedura di mediazione. L'articolo riprende quanto previsto dal comma soppresso ma chiarisce che, in caso di inerzia delle parti nel soddisfare la condizione di procedibilità, il giudice debba dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Lettera f)

L'articolo 6, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 è stato modificato per rafforzare l'efficacia della procedura conformemente a quanto richiesto dal comma 4, lettera e), al fine di prevedere che il termine massimo di durata della procedura di mediazione può essere prorogato di ulteriori tre mesi, su accordo delle parti, a condizione che la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza di tale termine.

Le modifiche apportate al comma 2 sono di mero coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 5.

Infine, al comma 3, si è ritenuto necessario precisare il dovere delle parti di comunicare al giudice la proroga del termine per concludere il procedimento di mediazione, così da consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti rispetto al giudizio avanti a sé pendente.

Lettera g)

Le modifiche all'articolo 7 d.lgs. n. 28 del 2010 sono di mero coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 5 e con l'introduzione dell'articolo 5-quater.

Lettera h)

L'attuazione del criterio di delega di cui alle lettere e), f), i) e p) di ampia portata in quanto riferito al riordino delle disposizioni concernenti la procedura di mediazione, allo specifico fine di favorire la partecipazione delle parti e l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando altresì le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di mediazione. Più in particolare, i principi di delega intendono conferire alla procedura di mediazione una concreta effettività, in modo che le parti che vi aderiscono, fin dal primo incontro, insieme al mediatore, si dedichino concretamente alla ricerca della migliore e stabile soluzione del conflitto che le contrappone. L'articolo 8 d.lgs. n. 28 del 2010 è stato quindi sostituito al fine di collocarvi i fondamentali principi che regolano la procedura avanti al mediatore.

Il comma 1 prevede gli adempimenti del responsabile dell'organismo di mediazione, una volta ricevuta la domanda di mediazione. È stato reso più flessibile e meno stringente il termine per il primo incontro tra le parti, da tenersi tra i venti e i quaranta giorni dal deposito della domanda, al fine di evitare che la tempistica eccessivamente ridotta ostacoli una adeguata preparazione del primo incontro e, da parte dell'organismo, l'individuazione del mediatore ritenuto idoneo ad occuparsi della controversia. Sono stati inoltre meglio precisati gli oneri di comunicazione a carico dell'organismo successivi alla ricezione della domanda di mediazione, in modo che alle parti arrivino immediatamente tutte le informazioni utili per il più efficace avvio della procedura. È stata conservata la previsione che, nelle controversie tecnicamente complesse, l'organismo possa nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il comma 2 è stato introdotto allo scopo di dare adeguata collocazione alla previgente disposizione di cui al soppresso comma 6 dell'articolo 5, secondo la quale la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una volta, la decadenza. Al fine, inoltre, di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione che quindi, già solo per questo, possono essere indotte a non avvalersi di tale procedura, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.

Il comma 3 riprende quanto precedentemente previsto al comma 2 dell'articolo 8, precisando che il procedimento di mediazione si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o del luogo

indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Il comma 4, in attuazione del criterio di cui alla lettera f), stabilisce che le parti, in linea di principio, sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione ma, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante, a condizione che sia informato sui fatti e che sia munito dei poteri per conciliare la lite. Tale possibilità è solo in apparente contrasto con il principio di partecipazione effettiva e attiva alla procedura in quanto rappresenta, invece, un ulteriore strumento partecipativo utilizzabile da chi, per varie ragioni (ad esempio salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore) non potrebbe partecipare di persona gli incontri fissati dal mediatore rischiando di far fallire la mediazione ovvero di prolungarne eccessivamente la durata. L'espressa previsione della possibilità di partecipare mediante un delegato ha reso necessario stabilire in modo chiaro che il mediatore deve verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi delle persone comparse davanti a lui e darne atto a verbale. Il comma 5, al fine di riordinare e razionalizzare le disposizioni in tema di procedimento di mediazione, attribuisce idonea collocazione al principio secondo cui, nei casi di mediazione obbligatoria per legge, ossia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, ciascuna parte deve essere assistita dal proprio avvocato.

Il comma 6, in attuazione della lettera e), ha ripreso la previsione (di cui al previgente comma 3), secondo cui il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole in definizione della controversia, ed è stato integrato al fine di precisare le attività e gli oneri che gravano sulle parti della procedura di mediazione e sullo stesso mediatore il quale, in linea generale, è tenuto preliminarmente a informare le parti, nel primo incontro, sulle modalità di svolgimento della mediazione ed è tenuto ad adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Allo stesso tempo si richiamano espressamente i doveri di leale cooperazione nel rispetto del canone della buona fede, che gravano sulle parti e sui loro avvocati al fine di realizzare l'effettivo confronto sulle questioni controverse. Si è inoltre stabilito che del primo incontro è redatto verbale a causa del mediatore, sottoscritto da tutti i partecipanti.

Tale disposizione sottolinea e ribadisce l'importanza del primo incontro, non più finalizzato a una mera informativa alle parti sulla procedura, la cui funzione è stata invece potenziata e sono previsti specifici oneri a carico del mediatore anche finalizzati a far constare l'eventuale soddisfacimento della condizione di procedibilità, e del relativo verbale. Il comma 7 contiene la previsione (precedentemente collocata nel comma 4 dell'articolo 8) che il mediatore può avvalersi di esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell'organismo. Inoltre, in attuazione del principio di cui alla lettera i), è stata aggiunta la previsione

che le parti, al momento della eventuale nomina dell'esperto, possano accordarsi per stabilire che la relazione da questi redatta possa essere prodotta nell'eventuale processo davanti al giudice. L'accordo di produrre la relazione nell'eventuale giudizio deroga ai limiti di utilizzabilità del documento formato nella procedura di mediazione, derivanti dal dovere di riservatezza sancito dall'articolo 9. In caso di produzione, si è previsto che tale documento venga valutato ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.

Tale disposizione, in armonia con le generali finalità della delega in materia di mediazione, concorre a incentivare le parti ad avvalersi di tale procedura, proprio in quanto consente, se non si raggiunge l'accordo di conciliazione, di avvalersi delle attività tecniche svolte durante la procedura stragiudiziale.

Lettera i)

L'inserimento dell'articolo 8-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010 attua il principio di delega contenuto nella lettera p) per disciplinare la mediazione in modalità telematica.

Il comma 1 prevede, per gli atti del procedimento di mediazione svolto in modalità telematica, che si debbano rispettare le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 e che la loro trasmissione può avvenire avvalendosi di sistemi di posta elettronica certificata o altri servizi elettronici di recapito certificato.

Il comma 2 individua gli standard tecnici che devono essere rispettati nel caso in cui gli incontri del procedimento di mediazione si svolgano con sistemi audiovisivi a distanza e si prevede che le parti possano optare per la partecipazione agli incontri in forma mista.

Il comma 3 regola la formazione e sottoscrizione, con modalità digitale, del documento contenente il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione, da parte del mediatore, oltre che delle parti e, nei casi previsti dalla legge, dagli avvocati che i assistono.

Il comma 4 prevede che il documento sottoscritto ai sensi del comma 3, dopo essere stato firmato dal mediatore, sia poi ritrasmesso alle parti, agli avvocati (ove nominati) e alla segreteria dell'organismo.

Il comma 5 stabilisce che l'organismo di mediazione procede alla conservazione ed esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche osservando le disposizioni di cui all'articolo 43 del codice dell'amministrazione digitale.

Lettera l)

L'articolo 9 del d.lgs. n. 28 del 2010 viene modificato allo scopo di razionalizzare le disposizioni in tema di procedimento di mediazione. In particolare, si modifica il comma 1, al fine di chiarire che il dovere di riservatezza deve essere osservato da chiunque partecipi alla procedura di mediazione.

Lettera m)

L'articolo 11 del d.lgs n. 28 del 2010 viene modificato in attuazione del principio di cui alla lettera e) e in tale articolo è collocata la disciplina della fase conclusiva del procedimento di mediazione. Il comma 1 individua alcuni specifici oneri di verbalizzazione a carico del mediatore, con riferimento all'ipotesi in cui l'accordo sia o non sia raggiunto. Viene mantenuta la previsione del testo attualmente vigente, in ordine al persistere, qualora le parti non raggiungano un accordo, della facoltà del mediatore di formulare comunque una proposta di conciliazione che deve essere allegata al verbale, informando le parti delle possibili conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta ai sensi dell'articolo 13.

Al comma 2 sono stabilite le formalità e i tempi per la formalizzazione della proposta di conciliazione ad opera del mediatore, al fine di consentire alle parti di esaminarla e valutarla con un adeguato margine di tempo prima di manifestare la volontà di aderirvi o di rifiutare. Per ragioni di riservatezza nell'eventuale successivo procedimento giudiziale inter partes, è stato previsto che la proposta del mediatore non possa contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il comma 3 costituisce una norma di coordinamento con l'articolo 15-septies, comma 4, al fine di proceduralizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell'avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 4 stabilisce le regole per la formazione del verbale conclusivo della procedura, sia con riferimento alla necessità di allegarvi, quale parte integrante, l'eventuale accordo, ma anche di stabilire chi debba sottoscrivere il verbale e il dovere del mediatore di curarne il celere deposito presso l'organismo, oltre alla previsione degli oneri di verbalizzazione che gravano sul mediatore.

Il comma 5 stabilisce che il verbale contenente l'eventuale accordo deve essere redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un originale da depositare presso l'organismo di mediazione. Tale disposizione ha lo scopo di agevolare l'utilizzo di tale documento da parte di

coloro che hanno partecipato alla procedura di mediazione. Il comma 6 sancisce l'obbligo per l'organismo di mediazione di rilasciare copia del verbale contenente l'eventuale accordo alle parti che lo richiedono, nonché di conservare copia degli atti dei procedimenti di mediazione trattati per almeno tre anni decorrenti dalla loro conclusione.

Il comma 7 ribadisce, con diversa collocazione, quanto originariamente previsto dal comma 3 il cui contenuto viene riformulato, nell'ottica del riordino delle norme sul procedimento di mediazione, per meglio definire le condizioni per procedere alla trascrizione dell'accordo di conciliazione, oltre a ribadire che l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro inadempimento.

Lettera n)

La lettera g) contiene un criterio di delega volto ad incentivare la conclusione di accordi da parte delle amministrazioni pubbliche, disponendo che per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Oltre alle modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è stato inserito l'articolo 11-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010, al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della legge n. 20 del 1994 applicabile nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche.

Lettera o)

L'articolo 12 d.lgs. n. 28 del 2010 è stato oggetto di modifiche di chiarimento e coordinamento.

Al comma 1, al fine di evitare interpretazioni potenzialmente pregiudizievoli per le parti, si è chiarito che l'accordo sottoscritto dalle parti della mediazione e dei agli avvocati, costituisce titolo esecutivo quando le stesse sono assistite "dagli avvocati", così sostituendo l'attuale espressione "da un avvocato" che potrebbe indurre l'interprete a ritenere che un simile accordo possa essere stipulato, sottoscritto ed avere efficacia esecutiva, anche quando più parti siano assistite da un solo avvocato. Si è inoltre chiarito, con apposito coordinamento con l'articolo 8-bis, che tra le modalità di sottoscrizione a tal fine consentite sono comprese anche quelle previste da tale disposizione. Il comma 1-bis è stato quindi inserito per contenere, in collocazione separata, la diversa disciplina dei casi in cui, al di fuori dalle ipotesi del comma 1, l'omologa dell'accordo avviene, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.

Il comma 2 precisa, mediante una formulazione più corretta rispetto al testo previgente, che l'omologazione dell'accordo conferisce a quest'ultimo la qualità di titolo esecutivo per procedere a espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale.

Lettera p)

L'articolo 12-bis d.lgs. n. 28 del 2010 viene inserito per attuare il principio di cui alla lettera e) e contiene, collocate in un unico articolo, le disposizioni sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. Il comma 1 prevede, riportando con diversa collocazione la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4-bis del testo vigente, che il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile, dalla mancata partecipazione di una parte, senza giustificato motivo, al primo incontro della procedura di mediazione cui la controparte l'ha invitata. Il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del previgente

comma 4-bis dell'articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda. In tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione. Rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la medesima controversia ricorrano al giudice.

Il comma 3 prevede che, nei casi di cui al comma 2, su istanza di parte, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice possa altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di lite maturate dopo la infruttuosa conclusione del procedimento di mediazione, dovuta alla mancata partecipazione della medesima parte soccombente. Il comma 4 prevede una speciale conseguenza processuale connessa all'ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o da parte di soggetti sottoposti a un'autorità di vigilanza.

In tali ipotesi il giudice segnala la mancata partecipazione, nel primo caso, al pubblico ministero presso la Corte dei conti e nel secondo caso, all'autorità di vigilanza. Tale segnalazione consente l'eventuale adozione, nei confronti dei soggetti che ingiustificatamente hanno omesso di coltivare una procedura di mediazione obbligatoria, di eventuali sanzioni connesse al danno che tale comportamento possa avere causato all'amministrazione o al soggetto vigilato.

Lettera q)

L'articolo 13 d.lgs. n. 28 del 2010 viene modificato per attuare il principio di delega di cui alla lettera e). La rubrica viene modificata allo scopo di chiarire che tale disposizione regola il regime delle spese processuali nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione, mentre il nuovo articolo 12-bis disciplina la diversa materia delle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Il comma 1, nel penultimo periodo, contiene un intervento di coordinamento dovuto alla modifica apportata all'articolo 96 del codice di procedura civile, con l'aggiunta di un quarto comma, il cui contenuto non è coerente con il richiamo operato dal vigente comma, che ha lo scopo di precisare che l'eventuale condanna della parte al pagamento della somma prevista dal primo periodo del comma 1, non esclude la possibilità che la stessa parte sia condannata, ricorrendone i presupposti, per lite temeraria.

Dunque, per effetto delle descritte modifiche, l'articolo 12-bis contiene la disciplina delle conseguenze scaturiscono dalla mancata e ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione, mentre l'articolo 13 contiene la disciplina delle conseguenze che possono derivare alla parte che, pur avendo partecipato alla procedura di mediazione, ha rifiutato la proposta conciliativa il cui contenuto ha poi trovato riscontro nel provvedimento giurisdizionale.

Lettera r)

L'articolo 14 d.lgs. n. 28 del 2010 è stato modificato in attuazione del principio di cui alla lettera m), nell'ottica di potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, prevedendo, al comma 2, lettera a), che il mediatore sia obbligato a sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una

dichiarazione di indipendenza, oltre che di imparzialità. La lettera b) del medesimo comma è stata modificata al fine di prevedere l'obbligo, in capo al mediatore, di comunicare, al responsabile dell'organismo e alle parti, tutte le circostanze sopravvenute nel corso della procedura, idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Lettera s)

L'articolo 15 d.lgs. n. 28 del 2010, dedicato alla mediazione nell'azione di classe è stato modificato esclusivamente allo scopo di aggiornare il testo alle disposizioni nel frattempo adottate, che hanno dato diversa collocazione alla disciplina dell'azione di classe, portandola all'interno del codice di procedura civile, in particolare, per quanto qui di rilievo, nell'articolo 840-bis.

Lettera t)

Il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), in relazione alle procedure alternative di risoluzione delle controversie, prevede tre ambiti di intervento: il riordino, semplificazione e ampliamento degli incentivi fiscali, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita e l'ampliamento delle categorie di beneficiari e l'aumento degli incentivi fiscali. Tali misure sono finalizzate a favorire e incentivare il ricorso e la diffusione delle forme complementari di risoluzione delle controversie che si realizzano con la composizione transattiva della controversia in tal modo contribuendo, quale ulteriore conseguenza, alla deflazione del contenzioso giudiziario.

L'attuazione di tali ampi e complessi criteri di delega è stata effettuata mediante interventi di modifica degli articoli 17 e 20 del d.lgs. n. 28 del 2010 e mediante l'inserimento di un nuovo capo II-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010 contenente la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui le parti, in ottemperanza al dovere di esperire un tentativo di mediazione, definiscono la controversia senza ricorrere al giudice.

Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L'intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l'accordo prima di adire l'autorità giudiziaria. Si è ritenuto di non collocare tale intervento all'interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma nel d.lgs. n. 28 del 2010.

Nel sistema del TUSG, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l'ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; in una seconda fase, l'autorità giudiziaria che procede, all'esito della lite, conferma l'ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell'attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto dei valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all'erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all'azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (negoiazione assistita o mediazione) che si concluda con l'accordo prima dell'avvio di un'azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte "soccombente" in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un'azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato.

Si deve poi considerare che l'eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di mediazione, di adire l'autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Si ritiene, per queste ragioni, che il principio di delega non possa essere attuato mediante novella del TUSG in considerazione degli evidenziati aspetti di asistematicità rispetto al vigente sistema della liquidazione giudiziale. Si è pertanto previsto l'inserimento nel d.lgs. n. 28 del 2010 del capo II-bis, i cui articoli da 15-bis a 15-duodecies contengono la speciale disciplina del patrocinio a spese dello Stato per le controversie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità ex lege, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria e la procedura si conclude con la conciliazione senza ricorso al giudice.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di mediazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che "rimane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell'odierno scrutinio".

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali, a causa delle circostanze del caso concreto, la procedura di mediazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG. Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.

In particolare, sono state riproposte le stesse condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese

dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice. L'articolo 15-bis d.lgs. n. 28 del 2010 è dedicato alla istituzione del patrocinio in queste ipotesi, così colmando il vuoto di tutela evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2022. Il comma 2 indica i casi di esclusione dal beneficio, come delineati nel TUSG, in quanto costituenti, salvo specifica eccezione, ipotesi presunte di abuso dello strumento.

L'articolo 15-ter d.lgs. n. 28 del 2010 fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, il limite di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 15-quater d.lgs. n. 28 del 2010, al comma 1, stabilisce il contenuto necessario dell'istanza di ammissione e al comma 1 prevede espressamente la possibilità, per chi si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di farne richiesta al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare alla relativa procedura.

Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione dell'istanza per l'ammissione, prevedendo poi che nell'istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione. Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all'organo competente a ricevere l'istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.

Tale valutazione, che opera su un piano diverso da quello del procedimento di mediazione, ha la diversa e specifica finalità di prevenire che il beneficio sia strumentale al perseguimento di pretese manifestamente infondate, e di consentire la verifica dell'ulteriore condizione di accesso alla misura che, nel caso della mediazione, consiste nella necessaria riconducibilità della pretesa alle controversie per le quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l'apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull'articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell'autorità consolare competente di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

L'articolo 15-quinquies d.lgs. n. 28 del 2010 individua il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente nel Consiglio che ha sede nel luogo dove si trova l'organismo di mediazione competente ad esperire la procedura.

Si è mantenuto il meccanismo, già previsto dal TUSG, dell'ammissione anticipata e provvisoria da parte di tale organo, in considerazione del fatto che l'ammissione definitiva, come chiaramente indicato all'articolo 15-bis, è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

In caso contrario, infatti, la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG. L'articolo 15-sexies d.lgs. n. 28 del 2010, nell'ottica della tutela effettiva del diritto al patrocinio, individua il rimedio giudiziale esperibile in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione, avverso il provvedimento emesso dal Consiglio

dell'ordine degli avvocati. Si tiene conto del fatto che, nelle ipotesi regolate, non è previsto l'esperimento della domanda davanti al giudice.

L'articolo 15-septies d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina gli effetti dell'ammissione anticipata al beneficio e la procedura di conferma dell'ammissione anticipata. Il comma 1 contiene la clausola generale di validità dell'ammissione anticipata per l'intera procedura di mediazione.

Il comma 2 stabilisce che la parte ammessa al patrocinio non è tenuta a versare all'organismo di mediazione le indennità previste dall'articolo 17, commi 3 e 4. Per completezza si evidenzia che per tali indennità non esigibili dalla parte non abbiente, l'articolo 20 attribuisce, in conformità ad apposito principio di delega, un corrispondente credito di imposta all'organismo di mediazione. I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni per la conferma dell'ammissione anticipata, che deve essere attivata dall'avvocato che assiste la parte non abbiente che è tenuto a tal fine a documentare il raggiungimento dell'accordo, atto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, deve contenere l'indicazione del suo valore, indispensabile per la determinazione del corretto parametro di liquidazione del compenso. In tal modo, la procedura di liquidazione viene snellita e limita eventuali controversie avanti al Consiglio dell'ordine sulla corretta individuazione del parametro da applicare.

Il Consiglio dell'ordine è tenuto a svolgere, in base a tale comma, oltre alla verifica formale di completezza della documentazione a corredo dell'istanza, anche una valutazione di congruità del compenso, determinato in conformità all'articolo 15-octies, e a confermare in caso di esito positivo l'ammissione tramite apposizione del visto di congruità sulla parcella, trasmettendone copia all'ufficio finanziario competente per le verifiche di competenza.

Il comma 5 riproduce il divieto, per l'avvocato della parte ammessa al beneficio, di percepire dal cliente compensi o rimborsi e sanziona con la nullità eventuali patti contrari e viene richiamato l'articolo 85, comma 3, TUSG che stabilisce che la violazione di tale divieto costituisce "grave illecito disciplinare professionale".

L'articolo 15-octies d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina la determinazione del compenso autoliquidato dal difensore, da sottoporre al vaglio di congruità di cui all'articolo 15-septies, rimandando a un decreto ministeriale per l'individuazione degli importi spettanti all'avvocato a titolo di onorario e di spese nonché delle modalità con cui l'avvocato deve compilare la dichiarazione di autoliquidazione. Si mira a introdurre così un sistema chiaro e procedimentalizzato, che ponga il Consiglio dell'ordine in condizione di operare senza complicazioni, avendo a disposizione anche il documento contenente l'accordo di conciliazione, tutti i controlli di conformità prodromici alla adozione del provvedimento di conferma dell'ammissione anticipata e alla verifica di congruità del compenso prevista dal comma 4 dell'articolo 15-septies.

La norma prevede altresì, in un'ottica di semplificazione, accelerazione ed effettività del riconoscimento del compenso maturato dall'avvocato che ha assistito una parte in una procedura di mediazione, che il professionista possa accedere a forme di riconoscimento diverse dalla materiale erogazione delle somme, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il professionista vanta nei confronti dell'Erario, sulla scorta di quanto attualmente prevede l'articolo 1, commi 778 e 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'articolo 15-novies d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina i casi di revoca del provvedimento di ammissione e i rimedi contro tale decisione. Si tratta di norma di chiusura necessaria, che stabilisce in che modo si procede a revoca nei casi in cui sia accertato che una parte ha fruito del beneficio pur non avendone diritto.

Il comma 1 prevede quindi che ove sia accertata dalle autorità competenti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ne sia data notizia al Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento di ammissione.

Il comma 2, nella medesima prospettiva, prevede che siano comunicate al medesimo organo anche le modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali che escludono il diritto di essere ammessi al beneficio ponendosi a carico della parte non abbiente l'onere di comunicare al proprio avvocato eventuali modifiche reddituali sopravvenute idonee a incidere sulle condizioni di ammissione. Si tratta di una necessaria norma di chiusura del sistema, considerando la brevità del termine di durata della procedura di mediazione e la prevedibile rarità dei casi in cui in concreto, in tale breve spazio di tempo, sopravvengano mutamenti del reddito, rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente, tali da mettere in discussione il mantenimento del diritto al beneficio.

Il comma 3 prevede che il Consiglio dell'ordine, ricevuta una di queste comunicazioni ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, procede alla revoca del provvedimento di ammissione, da comunicare all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione. Il comma 4 individua il rimedio giurisdizionale attivabile per contestare la revoca, con richiamo della procedura attualmente prevista dal TUSG.

L'articolo 15-decies d.lgs. n. 28 del 2010 riproduce le sanzioni attualmente previste dall'articolo 125 TUSG per chi effettua false attestazioni per ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio. L'articolo 15-undecies d.lgs. n. 28 del 2010, come previsto anche nel TUSG, attribuisce alla Guardia di finanza il compito di effettuare, nel contesto dei programmi annuali di controllo fiscale, anche i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 15-duodecies d.lgs. n. 28 del 2010 contiene infine le disposizioni di copertura finanziaria per l'attuazione delle descritte disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nella procedura di mediazione. Il secondo comma prevede, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) ultimo periodo, che il Ministero della giustizia proceda annualmente al monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure in tema di gratuito patrocinio nelle procedure di mediazione, al fine di prevedere tempestivamente, al verificarsi di eventuali scostamenti da detto limite, per aumentare in misura corrispondente l'importo del contributo unificato.

Lettera u)

Nella rubrica del Capo III è stato inserito riferimento agli enti di formazione per riflettere la nuova disciplina introdotta sul punto.

Lettera v)

L'articolo 16 d.lgs. n. 28 del 2010 è stato modificato con l'aggiunta del comma 1-bis, che opera una revisione e inserisce nella norma primaria i requisiti necessari perché gli organismi di mediazione siano abilitati a gestire i relativi procedimenti ed essere quindi iscritti nel registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n.28 del 2010. In particolare sono stati individuati in modo specifico i requisiti comprovanti la serietà, costituiti dalla onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi, dalla previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento, da parte dell'organismo, in via esclusiva di attività consistente nell'erogazione di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, oltre a una dichiarazione di impegno a non prestare servizi di mediazione conciliazione e risoluzione di controversie in tutti i casi nei quali l'organismo stesso ha un interesse nella lite.

Il comma 1-ter contiene l'individuazione dei requisiti comprovanti l'efficienza, consistenti nella adeguatezza e trasparenza dell'organizzazione, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi e contabili, nella

capacità finanziaria, nella qualità dei servizi erogati, della qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e degli stessi mediatori.

Il comma 3 è stato modificato al fine di prevedere che nel regolamento che l'organismo di mediazione allega alla domanda di iscrizione nel registro, siano espressamente indicate non solo le tabelle delle indennità spettanti agli organismi, ma anche i relativi criteri di calcolo.

Il comma 4-bis è stato modificato esclusivamente al fine di aggiornare il riferimento normativo al codice deontologico forense. È stato sostituito il riferimento all'articolo 55 bis con il riferimento corretto all'articolo 62 di tale codice.

Il comma 5 è stato modificato esclusivamente al fine di coordinare il testo vigente con l'introduzione del nuovo articolo 16-bis, dedicato alla disciplina degli enti di formazione, il cui elenco, effettivamente istituito con il D.M. n. 180 del 2010 adottato in attuazione del comma 5, dovrà essere tenuto in conformità dei nuovi specifici criteri per l'iscrizione degli enti di formazione.

Lettera z)

L'articolo 16-bis d.lgs. n. 28 del 2010, in attuazione delle lettere l) e n), è stato introdotto al fine di individuare i requisiti necessari per l'iscrizione degli enti di formazione nell'elenco istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia. Si è scelto di adottare, quanto ai requisiti di serietà ed efficienza, gli stessi criteri previsti per gli organismi di mediazione, non essendovi ragione di prevedere una disciplina differenziata.

Il comma 1 fissa il principio secondo cui l'iscrizione all'elenco degli enti di formazione è condizionato alla dimostrazione dei requisiti di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 2 contiene, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera n), la previsione di uno specifico e ulteriore requisito richiesto come condizione per l'iscrizione, o per il suo mantenimento, costituito dall'obbligo, per l'ente di formazione, di nominare un responsabile scientifico di chiara fama e esperienza nel settore, cui sono attribuiti specifici compiti, e che deve assicurare la qualità della formazione erogata dall'ente, la sua completezza, oltre che l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto, che non può essere disgiunto dalla stessa competenza dei formatori.

Proprio nell'ottica di responsabilizzare gli enti di formazione a reperire, attraverso il responsabile, i formatori dotati della migliore esperienza è stata espressamente prevista la possibilità di valorizzare anche le competenze maturate all'estero. Inoltre il responsabile della formazione ha lo specifico onere di comunicare costantemente al Ministero della giustizia, i programmi formativi via via predisposti, completi dei nominativi dei formatori scelti per il loro svolgimento.

Il comma 3 prevede inoltre che con decreto ministeriale siano individuati i più specifici requisiti di qualificazione richiesti ai mediatori e ai formatori per iscriversi negli elenchi tenuti presso il Ministero della giustizia o per mantenere tale iscrizione dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2020 e al D.M. n. 180 del 2010. La completa attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16 e con l'introduzione del nuovo articolo 16-bis sarà completata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge delega, apportando le pertinenti modifiche al DM n.180 del 2010 al fine di prevedere, tra l'altro, che per l'iscrizione nel registro, occorre partecipare ad un corso di formazione iniziale per mediatori e ad un numero minimo di procedure di mediazione presso un organismo di mediazione, che coloro che non hanno conseguito una laurea in discipline giuridiche attestano adeguata preparazione attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi nelle discipline giuridiche, che dopo l'iscrizione nel registro, i mediatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a

corsi di formazione; che per mantenere l'iscrizione nel registro, gli avvocati iscritti all'albo sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi minimi di formazione, che dopo l'iscrizione nell'elenco, i formatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione, che le attività di formazione possono svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo da remoto, che il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 16 bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali; approvare i programmi erogati dall'ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l'equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all'estero, certificare per singole attività formative l'idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell'onorario e delle spese spettanti all'avvocato ai sensi dell'articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. Tali interventi, coerenti con i principi di delega, considerati anche gli ambiti regolati dal DM n.180 del 2010, trovano adeguata collocazione nella normativa secondaria.

Lettera aa)

L'articolo 17 d.lgs. n. 28 del 2010 è stato sostituito, in attuazione del principio di cui alla lettera a) del comma 4. Il comma 1 (che recepisce quanto precedentemente contenuto nel comma 2 dell'articolo 17) sancisce il principio, compatibile con i principi della legge delega in materia, secondo cui documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il comma 2 dispone che il verbale contenente l'accordo di conciliazione è l'atto esente da imposta di registro ed eleva (rispetto al previgente comma 3) il limite di esenzione da cinquantamila a centomila euro.

Il comma 3 attua il principio di delega avente ad oggetto la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle relative indennità, e stabilisce che ciascuna parte è tenuta a versare, al momento della presentazione della domanda di mediazione o dell'adesione, le spese di avvio della procedura di mediazione e le spese di mediazione per il primo incontro, precisando che quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Viene quindi meno, quale aspetto di particolare rilievo della riforma del regime delle spese e indennità di mediazione, oltre che di rafforzamento della sua effettività e qualità, il principio della sostanziale gratuità del primo incontro di mediazione.

Il comma 4 introduce un ulteriore principio secondo cui sono previsti importi specifici e differenziati nel caso in cui il primo incontro si concluda con un accordo e nel diverso caso in cui la procedura di mediazione richieda lo svolgimento di più incontri. Il comma pone a carico degli organismi di mediazione, al fine di migliorare la trasparenza della procedura, l'onere di rendere noti, nel proprio regolamento, gli importi che sono richiesti a questo titolo.

Il comma 5 prevede i contenuti del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2, riportando quanto già previsto dal previgente comma 4 e aggiungendo, alla lettera c), che il decreto ministeriale deve anche fissare e disciplinare le indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione previste per il primo incontro che, come osservato in precedenza, a seguito della riforma dovranno essere sempre corrisposte e, alla lettera f), che il medesimo decreto deve anche fissare i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione, elemento necessario per la semplificazione della determinazione del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui all'articolo 5, comma 1, e in armonia con quanto si prevede all'articolo 15-septies, comma 4.

Il comma 6, in accordo con la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per le procedure di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater, precisa che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è tenuta a versare né spese di avvio, né spese di mediazione (per il primo incontro e per gli incontri ulteriori). Il relativo importo, come indicato in relazione agli interventi operati sull'articolo 20, comma 4, può essere recuperato dall'organismo di mediazione mediante richiesta di riconoscimento di un corrispondente credito di imposta.

Il comma 7 mantiene la previsione di un onere in capo al Ministero della giustizia di monitorare le "mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione", già contenuta nel previgente comma 6, mentre si è ritenuto di sopprimere la parte relativa alla determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, divenuta incompatibile con la nuova disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione.

Il comma 8 contiene il principio di rideterminazione triennale dell'ammontare delle indennità previste per gli organismi di mediazione.

Il comma 9 contiene la norma di copertura finanziaria. Il comma 10 prevede che il Ministero della giustizia provveda annualmente al monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste dall'articolo affinché si attivi tempestivamente, in caso di eventuali scostamenti da detto limite, per prevedere il corrispondente aumento del contributo unificato.

Lettera bb)

La legge delega, oltre alla semplificazione di tutte le procedure per il riconoscimento di tali crediti, prevede l'incremento del vigente ammontare dell'esenzione dall'imposta di registro sugli accordi di conciliazione; il riconoscimento per le parti della procedura di mediazione, di un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato, un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito di accordo raggiunto in sede di mediazione. È inoltre previsto un credito di imposta per gli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

All'articolo 20 del d.lgs. n. 28 del 2010 sono quindi state apportate puntuali modifiche per recepire gli specifici criteri dettati in tale ambito dalla legge delega. La rubrica è stata modificata per renderla coerente con il nuovo contenuto dell'articolo, che prevede non solo un ampliamento dei crediti di imposta riconosciuti alle parti della procedura di mediazione, ma anche un credito di imposta per la prima volta riconosciuto a favore degli organismi di mediazione.

Il comma 1 viene interamente riformulato al fine di prevedere l'aumento dell'importo massimo del credito d'imposta riconosciuto alla parte per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione (che viene portato da cinquecento a seicento euro). Tale importo, secondo quanto prevedono i commi 3 e 4 dell'articolo 17, introdotti in attuazione di appositi principi di delega, comprende le spese di avvio e le spese del primo incontro di mediazione e degli eventuali ulteriori importi a seconda che il primo incontro si concluda con un accordo o che la procedura prosegua con incontri ulteriori. Nel medesimo comma viene introdotto un nuovo credito d'imposta in favore delle parti, riconoscibile nei soli casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie di cui all'articolo 5, comma 1, e quando il giudice demanda le parti in mediazione (restando quindi esclusa l'ipotesi di mediazione su clausola contrattuale o statutaria di cui al nuovo articolo 5-sexies in quanto si tratta di un'ipotesi nella quale la condizione di procedibilità deriva dalla volontà delle parti). Tale credito di imposta è commisurato al compenso corrisposto dalla parte al proprio

avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi, per l'assistenza nella procedura di mediazione, nel limite di euro seicento.

Il comma 2, per assicurare il rispetto della copertura finanziaria, fissa il tetto massimo all'importo complessivo di cui la parte può beneficiare a titolo di credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1. Si prevede, dunque, che per tali crediti alla parte può essere riconosciuto un credito di imposta fino ad euro seicento per procedura e un tetto massimo annuale fino a euro duemilaquattrocento per le persone fisiche, e fino a euro ventiquattromila per le persone giuridiche. Si è scelto di introdurre un tetto massimo annuale differenziato per le persone fisiche e per le persone giuridiche in considerazione del fatto che, anche a causa dello svolgimento di molte attività in forma associata, le persone giuridiche sono più frequentemente coinvolte in procedure di mediazione, con conseguente diritto a vedersi riconoscere i crediti d'imposta di nuova introduzione (è sul punto sufficiente considerare le materie per le quali è prevista, ed è stata ampliata, la condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1). La fissazione di un tetto differenziato ha lo scopo di evitare che le risorse a copertura di tali interventi siano assorbite in maniera sproporzionata dai crediti di imposta delle persone giuridiche, fattore che potrebbe ostacolare le finalità del principio di delega, ossia diffondere la cultura della mediazione anche nelle controversie che vedono come parti le persone fisiche.

L'ultimo periodo del comma ribadisce la regola, contenuta nella precedente formulazione del comma 1, secondo cui, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà. Sotto questo profilo non vengono apportate innovazioni al regime vigente.

Il comma 3 è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta a beneficio della parte, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione. In tal caso il limite massimo esigibile è stato fissato in euro cinquecentodiciotto (importo corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per i processi civili di valore indeterminabile). La collocazione di tale beneficio fiscale in questo comma trova la sua ragione nel fatto che si tratta di importo non assoggettato al limite massimo previsto dal comma 2.

Il comma 4 è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione. Il beneficio è riconosciuto quando partecipa alla procedura di mediazione una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, per effetto dell'ammissione non è tenuta a versare alcuna indennità all'organismo di mediazione, al quale spetta, invece, in misura corrispondente, un credito di imposta per il quale è previsto un limite annuale di euro ventiquattromila.

Il comma 5 prevede che venga adottato, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge n. 206 del 2021, un decreto ministeriale finalizzato a disciplinare le procedure che dovranno essere seguite per il riconoscimento dei crediti d'imposta sopra descritti, anche per quanto concerne l'individuazione della documentazione da esibire a corredo della richiesta e dei controlli sull'autenticità della stessa, e per definire le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. Infine, il comma 6 contiene le disposizioni di copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20.

Art. 8 – (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20)

La lettera g) contiene un criterio di delega volto ad incentivare la conclusione di accordi da parte delle amministrazioni pubbliche, disponendo che per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo

o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. L'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è stato pertanto modificato con l'aggiunta del comma 1-01.bis, al fine di prevedere che la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione nei soli casi di dolo e colpa grave, definita quest'ultima come "negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti".

È stato inoltre inserito, nel d.lgs. n. 28 del 2010 l'articolo 11-bis al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della legge n.20 del 1994 che trova applicazione nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche. Il principio di delega, che si ricollega al potere transattivo della pubblica amministrazione, fa espresso riferimento all'accordo di conciliazione che può essere raggiunto dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, laddove se ne ravvisi la convenienza economica, tanto nel corso di un procedimento di mediazione quanto nel corso di un procedimento giudiziale, introducendo in tali ipotesi una limitazione della responsabilità per danno erariale, che viene circoscritta ai casi di colpa particolarmente grave, rappresentata dalla negligenza inescusabile e dall'irragionevolezza, oltre che per dolo.

Una limitazione della responsabilità per danno erariale, di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, è già stata introdotta dall'art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, e successivamente con il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, che ha previsto, nell'ambito della disciplina legata all'emergenza pandemica, che, per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, il funzionario è tenuto a rispondere solo dei danni conseguenti ad una condotta dolosamente posta in essere voluta, ferma restando la responsabilità per quelli causati da omissione o inerzia. Il principio di delega attuato dalla presente norma si pone su un piano diverso rispetto al cosiddetto scudo erariale introdotto dalla normativa emergenziale, che ha lo scopo di disincentivare quelle inefficienze che possono derivare dal timore dei funzionari pubblici di incorrere in responsabilità, e che ha portato alla sostanziale, sebbene temporanea, eliminazione della responsabilità contabile per colpa grave. La finalità della presente norma, invece, non è legata principalmente ad esigenze di de-burocratizzazione o di de-giurisdizionalizzazione quanto a quella di favorire l'utilizzo degli strumenti privatistici e del potere transattivo da parte della pubblica amministrazione nell'ambito dell'attività non autoritativa e dei diritti disponibili.

Per questo l'attuazione di tale principio di delega ha imposto di modificare l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che disciplina l'azione di responsabilità per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, e di aggiungere una disposizione che espressamente garantisce al funzionario che partecipa ad un procedimento di mediazione la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo senza il timore di incorrere nella responsabilità contabile. Tale limitazione opera, in conformità alla legge delega, a condizione che il funzionario abbia agito nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità, nonché di logicità e razionalità che devono sempre caratterizzare l'agire della pubblica amministrazione. Si evidenzia, inoltre che, analoga limitazione di responsabilità si applica al funzionario che concilia la controversia che pende innanzi all'autorità giudiziaria, sia con l'adesione alla proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis sia attraverso la conciliazione giudiziale.

Con l'attuazione del principio di delega nei termini esposti risulta tendenzialmente precluso al giudice contabile di valutare le scelte discrezionali del funzionario pubblico, in generale sottratte al sindacato giurisdizionale purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia attraverso una transazione palesemente vantaggiosa, ovviamente nel rispetto dell'iter procedimentale previsto e degli obblighi di motivazione del provvedimento che autorizza l'accordo.

La legge delega e la sua attuazione tengono conto, infine della interpretazione delle norme sulla responsabilità contabile da parte della giurisprudenza (cfr. Corte Conti, Sez. giur. Umbria, sentenza 24 febbraio

2022 n. 9) che valuta favorevolmente le delibere dell'amministrazione che autorizzano gli accordi transattivi in materia di diritti disponibili, una volta accertata la ragionevole proporzionalità tra costi e benefici, che servano ad evitare oppure a definire una controversia.

CAPO V

Diposizioni transitorie, finali e finanziarie

Sezione II - Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita

Articoli 41 - 44

La II sezione del capo dedicato alle disposizioni transitorie e finali concerne la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. In particolare, l'articolo 41 precisa che le modifiche apportate alla disciplina della mediazione e alla negoziazione assistita, entrano in vigore il 30 giugno 2023, e per il resto è destinato a disciplinare le modalità e i tempi entro i quali tanto gli organismi di mediazione iscritti al registro istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega, e gli enti di formazione iscritti nell'apposito elenco alla medesima data, devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

L'articolo 42 viene inserito per dare attuazione al principio di delega che impone al Ministero della giustizia di procedere a un monitoraggio degli interventi in materia di mediazione anche al fine di verificare, decorsi cinque anni, l'opportunità di mantenere o meno il principio del ricorso obbligatorio alla mediazione in alcune materie.

L'articolo 43 prevede inoltre il monitoraggio sul rispetto dei vari limiti di spesa da parte del Ministero della giustizia, autorizzato, in caso di scostamenti, ad operare aumenti del contributo unificato. Con l'articolo 44, è stata introdotta una norma di coordinamento dovuta alle modifiche apportate all'art. 5 del decreto legislativo n.28 del 2010, il cui comma 1-bis del testo previgente è stato abrogato. Ogni precedente riferimento a tale disposizione deve intendersi al comma 1 dell'art. 5 nel testo modificato.

Legge Delega 26 novembre 2021 n. 206

recante <delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

Il testo ufficiale è consultabile in [Banca Dati della Mediazione Civile di MedyaPro](#)

Testo D.Lgs. 28/2010 precedente alla Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022

Il testo è consultabile [qui](#)